

Vittime di guerra e disabili: disparità di trattamento.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha come finalità l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, una volta accertata la loro reale condizione di disabilità. L’art. 1 individua le categorie a cui è necessario appartenere ai fini di iscrizione negli elenchi di collocamento: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; le persone non vedenti o sordomute; le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

Il decreto legge n. 102/2010, convertito nella legge n. 126/2010, all’art. 5, comma 7, compie una importante modifica all’art. 1 della legge n. 68/99, aggiungendo il seguente periodo: “ *alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68*” (datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti: un punto percentuale; datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti: un’unità).

Le quote di riserva vengono individuate dall’art. 3 della legge n. 68/99, nella misura del 7% dei lavoratori occupati, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupino più di 50 dipendenti, due lavoratori, se i datori di lavoro occupano da 36 a 50 dipendenti e nella misura pari ad un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti (in quest’ultimo caso l’obbligo sussiste solo per le nuove assunzioni).

L’art. 6 affida l’incarico ai Servizi provinciali (richiamati dalla norma come “*uffici competenti*”), individuati dalle Regioni in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e secondo le rispettive competenze, della programmazione, attuazione, verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei disabili nonché dell’avviamento lavorativo, della tenuta delle liste, del rilascio delle autorizzazioni,

esoneri e compensazioni territoriali, della stipula delle convenzioni nonché dell'attuazione del collocamento mirato.

L'art. 8 disciplina la formazione degli elenchi e delle graduatorie, stabilendo che i soggetti disoccupati che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si debbano iscrivere nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti.

I Servizi provinciali provvedono ad annotare, per ogni persona, in una apposita scheda, le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione ed ad analizzare le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Presso gli uffici competenti è istituito un elenco pubblico, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati nonché una graduatoria, la cui modalità di valutazione viene definita dalle Regioni, sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento.

Le aziende attingeranno dalle liste di collocamento i nominativi dei soggetti disabili ai fini della loro assunzione.

I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, potranno mantenere la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda, opportunità, invece, non prevista a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il succitato art. 18 della legge n. 68/99 stabilisce che agli orfani ed alle vedove dei soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, venga attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

La legge 20 ottobre 1990, n. 302, "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", stabilisce che, indipendentemente dal grado di disabilità e dallo stato di occupazione, chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione ed a

condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati connessi, godono del diritto al collocamento obbligatorio con diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

La medesima disciplina viene riconosciuta ai soggetti che subiscano un'invalidità permanente, non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni a delinquere di stampo mafioso, per lesioni o ferite riportate in conseguenza di operazioni di prevenzione o repressione di fatti delittuosi, nonché per lesioni o ferite riportate in conseguenza dell'assistenza prestata e legalmente richiesta per iscritto, ovvero verbalmente (nei casi di flagranza di reato per esempio), ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui sopra, svoltesi nel territorio dello Stato (l' art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ha soppresso le parole "*non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa*" dalla legge n. 302/90).

La legge 23 novembre 1998, n. 407, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", all'art. 1, comma 2, estende il beneficio al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgano già attività lavorativa.

Pertanto, dalla lettura della norma, i soggetti ivi indicati vengono iscritti ed avviati con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli rispetto ai disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a prescindere dai requisiti della disoccupazione e della minore età.

Il beneficio concesso a favore degli orfani e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, dell'iscrizione negli elenchi di collocamento obbligatorio, viene riconosciuto solo ai figli che siano minorenni al momento della morte del genitore (ai sensi del D.P.R. 333/2000, viene considerato minorenne, ai fini del beneficio, anche lo studente di scuola superiore fino a 21 anni

nonché lo studente universitario fino a 26), mentre i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata godono di tale beneficio a prescindere dall'età posseduta.

Un passo in avanti teso al superamento di tale disparità è stato compiuto dal disegno di legge n. 2545, recentemente approvato dalla Commissione Lavoro al Senato, titolato “interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 1 della legge 407/1998, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”.

Il suddetto disegno cerca di chiarire e superare l’evidente disparità creata dalla legge tra i disabili e i familiari delle vittime di terrorismo e della criminalità organizzata stabilendo che il quarto periodo del comma 2 dell’art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’art. 5, comma 7, del decreto legge 102/2010, convertito dalla legge 126/2010, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ripristinando così la quota del 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti).

Sembra quindi che l’intenzione del legislatore sia quella di abrogare l’art. 5, comma 7, del decreto legge n. 102/2010, restringendo il beneficio riconosciuto ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità nei limiti della quota dell’1% previsto dall’art. 18 della legge n. 68/99.

In attesa di valutare gli sviluppi del recente disegno di legge, non è prematuro constatare come il legislatore abbia, finalmente, preso coscienza ed affrontato la grave divergenza normativa esistente tra due categorie di soggetti che presentano molti punti in comune.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Luca RUFINO